

Rosa Cirone

STORIA DELLA LEGISLAZIONE  
E DEL SISTEMA PENITENZIARIO  
IN TOSCANA

Da Pietro Leopoldo alla nascita  
della nuova scienza penitenziaria

In copertina foto di un antico penitenziario

*alla piccola Aurora  
affinché per tutta la sua vita  
abbia ben chiaro il valore della giustizia.*

© Copyright  
Stampato in Italia / Printed in Italy  
Tutti i diritti riservati

Edizioni Helicon s.a.s.  
Sede legale: Via Monte Cervino, 25- 52100 Arezzo  
Sede operativa: Via Roma, 172 52014 Poppi (Ar)  
Tel. / Fax 0575 520496  
[www.edizionihelicon.it](http://www.edizionihelicon.it)  
[edizionihelicon@gmail.com](mailto:edizionihelicon@gmail.com)  
L'Editore è a disposizione degli aventi diritto  
per quanto di loro competenza

## INDICE

*Premessa di Giovanni Cipriani* ..... 9

### **CAPITOLO I.**

#### **Beccaria e la “Leopoldina”**

I.1. Il mutamento del rituale punitivo..... 13

I.2. Verso una nuova Giustizia..... 16

I.3. La riforma penale del 30 novembre 1786  
tra ancien-regime e innovazione ..... 22

### **CAPITOLO II.**

#### **Ferdinando III e il ripristino della pena di morte**

II.1. I primi ripensamenti di Pietro Leopoldo ..... 47

II.2. Echi della Rivoluzione Francese..... 52

II.3. I tumulti del 1790 e le loro conseguenze politiche..... 56

II.4. La politica di Ferdinando III  
e i suoi rapporti con il Buon Governo ..... 62

II.5. La promulgazione della Ferdinandina..... 80

II.6. L'arrivo dei Francesi in Toscana..... 90

### **CAPITOLO III.**

#### **Il Regno d'Etruria e la Toscana Napoleonica**

III.1. Il Regno di Lodovico I (1801-1803) ..... 92

III.2. La reggenza di Maria Luisa (1803-1807)  
e la Legge Criminale del 1807..... 111

III.3. Napoleone Bonaparte  
e il Codice Criminale del 1810 ..... 126

## CAPITOLO IV.

### Ferdinando III e la Restaurazione in Toscana

IV.1. Le decisioni del Congresso di Vienna e gli ultimi anni di Napoleone.....	165
IV.2. La Legislazione nella Toscana restaurata.....	172
IV.3. Disposizioni e regolamenti delle carceri nella Toscana restaurata.....	183
IV.4. La politica di Vittorio Fossombroni e gli ultimi anni di Ferdinando III .....	197

## CAPITOLO V.

### Il sistema penitenziario negli anni dell'ultimo Granduca Lorenese Leopoldo II (1824-1859)

V.1. Leopoldo II e la "Sua Toscana" .....	209
V.2. Riordinamento De' Tribunali (1838).....	216
V.3. Quale sistema? I due modelli americani. Il Filadelfiano e L'Auburniano.....	218
V.4. Dibattiti e provvedimenti in attesa della grande Riforma.....	236
V.5. Il Regolamento Generale per le carceri della Toscana del 20 novembre 1845 e successive modificazioni .....	264
V.6. Il Codice Penale toscano del 1853 .....	289
V.7. Il carcere oggi .....	303
<i>Appendice fotografica</i> .....	335
<i>Opere a stampa</i> .....	359
<i>Biografia</i> .....	379

## Premessa

Rosa Cirone non cessa di stupire per il suo costante impegno di ricerca, teso ad illustrare l'applicazione del diritto penale nella Toscana lorenese ed i vari aspetti del sistema carcerario vigente nel Granducato, in un arco cronologico compreso fra la seconda metà del Settecento ed il 1859.

La pubblicazione a Livorno, nel 1764, del celebre contributo di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, scosse le coscienze. Accanto all'abolizione della pena di morte e della tortura, spiccava il ruolo del carcere, come luogo di espiazione ma anche di riabilitazione del reo. Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana dal 1765 al 1790, rese concreta quella che appariva l'utopia di Beccaria e, dal 1786, un nuovo diritto penale prese consistenza.

Suo figlio Ferdinando III, sull'onda dei drammatici eventi della Rivoluzione Francese ed in particolare della triste fine del Re Luigi XVI, ripristinò la pena di morte, ma il carcere rimase sempre al centro dell'attenzione, finendo per assumere tratti di maggiore umanità. Il Codice Penale del Regno di Etruria, emanato da Carlo Lodovico di Borbone, nel 1807 e soprattutto quello napoleonico, in vigore fino al 1814, ripristinarono, invece, la dimensione affittiva delle pene, reintroducendo vessazioni fisiche, come la frusta pubblica ed addirittura il marchio a fuoco sulla spalla per i condannati ai lavori forzati.

Ferdinando III, all'indomani del Congresso di Vienna, in

piena restaurazione, mitigò nuovamente le pene, cercando di mettere in evidenza il ruolo educativo del sistema carcerario, che doveva mirare non ad incutere terrore e sofferenza, ma a favorire il reinserimento del reo nella società, dopo aver pagato ogni debito nei confronti della giustizia.

Leopoldo II, l'ultimo dei Granduchi di Toscana a sedere sul trono, si mosse nella stessa direzione e Rosa Cirone, con pagine significative, ricche di introspezione, illustra il Regolamento Generale per le carceri della Toscana del 20 Novembre 1845, non trascurando i principali articoli del nuovo Codice Penale toscano, emanato nel 1853.

Le istanze risorgimentali erano ormai penetrate sempre più in profondità ed al momento dello scoppio della Seconda Guerra di Indipendenza, il 27 Aprile 1859, Leopoldo II lasciava la Toscana per non farvi mai più ritorno. L'antico granducato s'imponeva all'attenzione per le sue strutture politiche, giudiziarie ed amministrative ed anche Vittorio Emanuele II di Savoia non poté non tener conto di quanto era stato pazientemente costruito, con tenacia e lungimiranza.

**Giovanni Cipriani**

(Professore associato di Storia moderna  
e di Storia della Toscana nell'età moderna  
presso l'Università di Firenze)

## STORIA DELLA LEGISLAZIONE E DEL SISTEMA PENITENZIARIO IN TOSCANA

## CAPITOLO I BECCARIA E LA LEOPOLDINA

### 1. Il mutamento del rituale punitivo

*“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”<sup>1</sup>.*

Con queste parole Cesare Beccaria nel 1764 traccia i parametri di una giustizia “giusta”, non privata ma pubblica, efficace nel dare la pena proporzionata al delitto ma soprattutto frutto di un’attenta legislazione. Finalmente dopo secoli di giustizia arbitraria, dovuta ad un dilagante disordine legislativo, si assiste ad una svolta decisiva del sistema penale. Vi è innanzitutto una “revi-

---

<sup>1</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1970, p. 104, cfr. G. DE MENASCE – G. LEONE – F. VALSECCHI, *Beccaria e i diritti dell’uomo*, Roma, Editrice Studium, 1964, C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene del Marchese C. Beccaria con l’aggiunta d’un esame critico dell’avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminale*, Firenze, Tipografia La Pezza, 1821, C. BECCARIA, *Le opere di Cesare Beccaria precedute da un discorso sulla vita e le opere dell’autore di Pasquale Villari*, Firenze, Le Monnier, 1854, C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* con la prefazione di Stefano Rodotà, a cura di A. BURGIO, Milano, Feltrinelli, 1991, C. BECCARIA, *Dei Delitti e delle pene*, a cura di P. CALAMANDREI, Firenze, Le Monnier, 1965, C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di R. FABIETTI, Milano, Mursia, 1973

sione” di quella che era stata la concezione del diritto nella cultura pre-illuminista.

Fin dal medioevo, infatti, il condannato era considerato proprietà esclusiva del sovrano, oggetto da torturare, privare dei propri beni diffamare pubblicamente ed infine con la possibilità di togliergli il solo bene che possedeva, la vita.

L'evoluzione della società ha portato immancabilmente anche a quella dei sistemi penali. Approfondire questo argomento ci aiuta a capire meglio il presente, specialmente la “vita” dell'attuale recluso e come, purtroppo, la società tende a “rimuovere il pianeta carcere”. Probabilmente questo avviene a causa dell'esistenza di sensi di colpa ancestrali che ci portiamo dentro, residui di secoli di atrocità.

Torture, prigionie, lavori forzati, sono parole che in tutte le epoche nascondono una sola persona: il sovrano;<sup>2</sup> egli era l'artefice del piacere ma soprattutto del dolore dei suoi sudditi.

Il supplizio, strumento punitivo per eccellenza, non veniva eseguito in modo sommario ma aveva un rituale con regole ben precise; era uno spettacolo del castigo a cui assisteva un pubblico che doveva capire, attraverso la visione di atroci sofferenze, chi era il “gestore” della vita degli uomini di quel paese.

La punizione corporale che riusciva ad estorcere una confessione vera o falsa che fosse, oltre ad essere lo scenario della rappresentazione del potere, svolgeva soprattutto

---

2 Cfr. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976

“una funzione giuridico – politica”, come afferma Foucault nel suo libro *Sorvegliare e Punire*.<sup>3</sup>

In questo modo la presenza del sovrano diventava tangibile per tutti, quasi palpabile. Attraverso il lungo corteo per le vie della città, scandito da soste interminabili, il condannato diventava l'esempio di una giustizia terrorizzante.

Ma nel XVIII secolo qualcosa cambia nella coscienza della gente; il cerimoniale della morte perde la sua spettacolarità, la festa punitiva si spegne.

La monarchia che in questo secolo non viene più considerata l'istituzione massima del potere assoluto, tende a svolgere sempre di più in privato la sua giustizia. Tutto questo perché lo spettacolo di un corpo trascinato per gli arti, con il ventre aperto e gli intestini strappati, può, in un secolo dove trionfa la ragione, accendere la miccia di una rivolta popolare.

L'attenzione della giustizia deve quindi cambiare obiettivo, non più agire sul corpo, ma sulla mente. L'efficacia della pena non deve più derivare dalla sua spettacolarità ma dalla sua certezza. Chiunque commette un crimine deve conoscere le conseguenze che ne deriveranno; la paura viene così a contrapporsi al dolore fisico.

Il boia che fino ad allora era l'unica figura deputata in senso materiale a togliere la vita ad un uomo, veniva sostituito da altre figure quali i medici ed i filantropi che non facevano il lavoro del giudice ma potevano dare una spiegazione al suo gesto e cercare di prevenire nuovi reati.

Nasce quindi una nuova “economia del castigo”, un modo

---

3 Ivi, p. 53

diverso di concepire la giustizia che dovrà essere innanzitutto umana, considerando che “è brutto essere punibili, ma poco glorioso punire”.<sup>4</sup>

La giustizia dovrà divenire un organo a sé, non vincolato dalle decisioni del sovrano, non strumento di vendetta ma mezzo efficace di difesa del cittadino.

È con questa nuova visione, questo nuovo pulsare di idee filantropiche che si deve intendere e capire l’opera di Cesare Beccaria.

## 2. Verso una nuova giustizia

Cesare Beccaria, massimo esponente di una cultura alimentata soprattutto dai grandi filosofi francesi: Montesquieu, Diderot, D’Alembert, era membro della prestigiosa Accademia dei Pugni ed amico di Pietro Verri che scriverà, quindici anni dopo, il noto libretto *Osservazioni sulla tortura*.<sup>5</sup>

L’ambiente in cui si muoveva Beccaria svolgeva dunque una funzione di stimolo per l’elaborazione di nuove idee, anche se la sua personalità e specialmente la sua opera, hanno avuto connotazioni del tutto specifiche.

Le sue concezioni fondate sull’abolizione della tortura e della pena di morte spazzavano via l’Ancien Régime,

4 Ivi, p. 12

5 “*Que’ nobili giovani vollero interessare anche il mondo ai loro colloqui, e intrapresero una specie di giornale il Caffè dove si proponeano di combattere la tirannia dei pedanti*”. C. CANTU’, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, Barbera Editore, 1862, p. 21, cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, pp. 645 - 747

ne cancellavano la feroce giustizia penale, portando, in un’epoca di radicali riforme, una ventata di umanità.<sup>6</sup> Ma nonostante le idee di Beccaria fossero estremamente democratiche ed egualitarie, esse furono oggetto di critiche e di accuse. Non si poteva concepire una giustizia che agisse indipendentemente dall’appartenere o meno ad un preciso ceto sociale e soprattutto fosse priva di un diretto legame con la chiesa. Quest’ultima, ricordiamo, attraverso l’inquisizione, aveva costituito un potere giudiziario parallelo a quello statale.

Le idee di Beccaria ebbero ampia diffusione in tutta Italia<sup>7</sup> soprattutto attraverso le Accademie, le Università e le aule dei Tribunali.

Cosimo Amidei, noto magistrato toscano, dopo aver letto le pagine di *Dei delitti e delle pene*, decise che lo scopo della sua vita sarebbe stato quello di rendere ad ogni condannato la pena meno dura e più equa possibile.

Amidei, con una lettera del 21 Aprile 1766, comunicava a Beccaria il peso culturale e la fortuna che l’opera avrebbe avuto in futuro:

“*Dissi fin d’allora in un ristrettissimo ceto di pensatori che questo era un libro che faceva epoca per noialtri italiani, ed essi ne convennero*”.<sup>8</sup>

Non era dello stesso parere Giovanni Gualberto de Soria,

6 “*Beccaria trasse in luce quelle mostruosità, viepiù formidabili perché poteano colpire ciascuno e cercò sostituirvi il rispetto ai diritti dell’uomo*”, C. CANTU’, *Beccaria...*, op. cit. p. 52

7 “*Strepitoso fu l’effetto di quell’opuscolo*”, Ibidem

8 Documento conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (Beccaria B 231, cart. 6), cit. C. BECCARIA, *Dei delitti e .....*, a cura di F. VENTURI, p. 206



celebre professore di filosofia dell'Università di Pisa che affermava:

*“Il gran Galileo fu d’avviso che i soggetti morali fossero suscettibili di dimostrazione niente meno dei geometrici e questo anonimo libro De’ delitti e delle pene ha lo spirito geometrico senza averne la livrea Lo stile di questo autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, e talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutti i lettori”*.<sup>9</sup>

Anche per Gaetano Filangieri, autore della memorabile *Scienza della legislazione*, era utopistico abolire del tutto la pena di morte. Egli era però favorevole all’eliminazione totale della tortura, in ogni procedimento giudiziario. Egli afferma:

*De semplicissimi principi da’ quali noi dedotto abbiamo il diritto di punire, si deduce anche quello di far uso della pena di morte, e cambiando questi principi con quelli, coi quali si è determinato l’oggetto generale delle pene, noi distingueremo facilmente l’uso di questa pena dall’abuso”*.<sup>10</sup>

Alla luce di queste parole al capo. XXXI della sua *Scienza della legislazione*, trattando proprio *Della moderazione colla quale si dee far uso della pena di morte*, egli

9 “Giudizio di celebre professore sopra il libro Dei delitti e delle pene” di Giovanni Gualberto de Soria, Ivi, p. 198

10 G. FILANGIERI, *Scienza della legislazione* capo XXX. *Della pena di morte*, cit. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, op. cit. p. 226

afferma che una legge *“tirannica non può conservarsi un popolo libero; una legge feroce dee presto o tardi perdere il suo vigore in un popolo umano”*.<sup>11</sup>

A distanza di più di duecento anni, leggendo queste parole, si ha la certezza di quanto, a mio parere, queste affermazioni siano contraddittorie.

Del resto Beccaria aveva predetto nel suo libro che si sarebbero accese delle discussioni ma egli umilmente non pensava di essere il depositario della verità ma solo un amante della giustizia.<sup>12</sup>

Troviamo nelle sue parole una ricerca ossessiva di questa verità, avvolta di un profondo senso della onestà, una giustizia che non deve essere prevaricatrice e tirannica ma deve *“difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari”*, mantenendo intatto il cosiddetto *“diritto di punire”*.

Tale diritto non deve essere una prerogativa del sovrano ma del legislatore. Questa, a mio parere, è la quintessenza dello spirito di Beccaria, perché solo per mezzo di leggi scritte, sostitutive di un obsoleto sistema consuetudinario, si potrà avere la certezza della pena.

Sulla base di questa certezza vi potrà essere quindi *“una proporzione fra i delitti e le pene”*.<sup>13</sup>

11 *Della moderazione, colla quale si dee far uso della pena di morte*, Capo XXXI, Ivi, p. 234

12 *“Troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità”*, Ivi, p. 7

13 Afferma infatti C. Beccaria nel capitolo VI del suo celebre testo *Dei Delitti e delle pene*:

*“Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque vi*

E ancora le leggi dovranno essere chiare e, attraverso la stampa, leggibili per tutti.<sup>14</sup> In tal modo gli stessi delitti saranno prevenuti e si allontanerà sempre di più l'era in cui il condannato moriva senza sapere neppure di quale reato si fosse macchiato.

L'inutilità della tortura e della pena di morte diventano dunque l'emblema principe della filosofia di Beccaria che accusa l'attuale giustizia "di antica e selvaggia barbarie".

Nel secolo della ragione, la recisione della mano al falsario, del labbro al bestemmiatore, del naso alla donna di facili costumi, erano prassi ancora molto usate, riconducibili ai periodi bui della nostra storia.

La giustizia del XVIII secolo era dunque priva sia di umanità che di fondamento razionale. Persino il popolo romano, grande depositario di leggi, usava la tortura solo nei confronti degli schiavi "a cui era tolta ogni personalità".<sup>15</sup> Essa però non stabilisce la verità perché chi sarà forte resisterà e chi, al contrario sarà debole, finirà per confessare un reato che probabilmente non ha mai commesso.

Nella società settecentesca sia la pena di morte che la tortura non possono più esistere perché, secondo Beccaria, "non è l'intenzione della pena che fa il maggior effetto

---

*deve essere una proporzione fra i delitti e le pene*", cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, op. cit. p. 19

14 "Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi". Ivi, p. 18

15 "Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovansi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità". Ivi, p. 42

*sull'animo umano, ma l'estensione di essa*".<sup>16</sup>

Egli sosteneva che "non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti".<sup>17</sup>

Da queste parole, anche se ancora in via embrionale, traspare la concezione della cosiddetta "pena alternativa", per usare un termine attuale. Si apre così la strada al lavoro forzato che sarà il sistema punitivo per eccellenza del XIX secolo.

Cesare Beccaria aveva dunque proposto un modo nuovo di punire, un modo in cui la vendetta del sovrano non doveva servire di esempio a nessuno. La punizione del delitto doveva essere la necessaria misura di difesa della società;<sup>18</sup> all'antico diritto fondato sulla tradizione, egli sostituì la ragione, al potere assoluto del sovrano la libertà, all'ingerenza della chiesa l'autonomia del diritto penale.

Beccaria aveva finalmente rivalutato l'individuo quale persona; non più un oggetto in mano del potere ma un essere dotato di una propria personalità degna di rispetto.<sup>19</sup> La pena doveva essere non solo la punizione del delitto,

---

16 Ivi, p. 63

17 Ivi, p. 64

18 "L' accusato guardavasi come reo e nemico della società; proponeasi scopo alle leggi criminali il punir lui, l'intimidire gli altri". C. CANTU' *Beccaria...*, op. cit. p. 19

19 "Nel XVIII sec. aveva eretto come idolo l'individuo, rivendicando i diritti della natura umana" Ivi, p. 64

non solo espiazione e castigo ma speranza per una redenzione futura del colpevole.

Cesare Beccaria, con la sua opera *Dei Delitti e delle pene*, sfidando l'antico modo di concepire la giustizia, aveva creato una nuova coscienza giuridica segnando una delle tappe fondamentali della storia del cammino della civiltà. Proprio in relazione agli ideali di Beccaria, nel n. 58 del *Termometro politico della Lombardia, il 2 piovoso dell'anno V repubblicano* ( 21 gennaio 1797 ) venne pubblicato un articolo di Giovanni Fantoni, noto giacobino in cui si proponeva che sulla lapide di Cesare Beccaria fossero poste le seguenti parole:

CHIUNQUE. TU. SIA.

CHE .HAI. LE. MANI. LORDE. DI. SANGUE SCOSTATI.  
DA. QUESTO. SEPOLCRO QUI. SI. ONORA. IL. CENERE.  
DI. CESARE. BECCARIA RAPITO. AI. BUONI. IL. MDC-  
CLXXXIV.<sup>20</sup>

### 3. La riforma penale del 30 novembre 1786

#### Tra ancien regime e innovazione

Un capolavoro di umanità e giustizia quale *Dei delitti e delle pene* per essere davvero completo doveva trovare un campo di applicazione pratico.

Sarà il grande Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena, figlio

20 C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene...*, op. cit. p. 659

di Francesco Stefano e Maria Teresa d'Austria<sup>21</sup> che governerà il Granducato di Toscana dal 1765 al 1790, a dare forma concreta agli auspici di Cesare Beccaria.

Massimo esempio di sovrano illuminato, famoso per il grande equilibrio con cui governava il suo popolo, ha lasciato nella storia del diritto una impronta indelebile.

La sua attenzione è sempre stata rivolta ad ogni tipo di riforma che potesse migliorare la qualità della vita dei sudditi; il pubblico benessere, per tutto il suo governo, è stato l'obiettivo primario da raggiungere.

Al contrario della dinastia medicea che elargiva favori ed onori ad una ristretta oligarchia, Pietro Leopoldo si è sempre preoccupato della "pubblica felicità", indipendentemente dal ceto sociale di quanti fossero sottoposti al suo potere.<sup>22</sup>

Ad esempio nel 1767, fece diramare una circolare in cui si disponeva che "non mancassero quotidianamente *once ventotto* di pane ad ogni carcerato e che a ciascuno dei reclusi venisse consentita la possibilità d'integrare il pane

21 Cfr. A. WANDRUSZKA , *Pietro Leopoldo un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968

22 "Chi governa la Toscana è essenziale che ascolti tutti, riceva tutte le persone di qualunque ceto e condizione, dando udienza ugualmente a tutti, ascoltando tutti con buona maniera e pazienza, in specie la gente di campagna, mostrandosi, in quel che riguarda affari, intieramente uguale con tutti, senza distinzione di rango, di giorno, né di ore, ma quanto è necessario ascoltar tutti colla maggior facilità, buona maniera e convenienza." P. Leopoldo D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. SALVESTRINI, vol. I, Firenze, Olschki Editore, p. 18.

Per un approfondimento su Pietro Leopoldo cfr. L. BELLATALLA, *Pietro Leopoldo di Toscana Granduca Educatore, teoria pratica di un despota illuminato*, Lucca, M. Pacini Fazzi Editore, 1984

con *altre cibarie* sino alla concorrenza di sedici soldi giornalieri”.<sup>23</sup>

La grande personalità di Pietro Leopoldo derivava indubbiamente dall’aver saputo cogliere il significato innovativo delle concezioni filosofiche che si erano affermate negli anni della sua giovinezza.

Gli stessi familiari avevano favorito la diffusione dell’illuminismo in Austria e in Italia alimentando nel giovane Pietro Leopoldo la passione per ogni innovazione, su di cui esercitò grande influenza la madre Maria Teresa, una donna dotata di un’energia e di un temperamento eccezionali.

Maria Teresa d’Austria oltre ad essere una sovrana che ha lasciato alla storia un’impronta indelebile, è stata innanzitutto un’ottima educatrice. Spesso autoritaria era capace di dare ai propri figli un’educazione completa.<sup>24</sup>

Il padre fu per lui un esempio di pragmatismo. Francesco Stefano preferì infatti dedicarsi alla risoluzione di problemi politici, specialmente quelli che riguardavano la finanza e l’economia.<sup>25</sup>

A formare e consolidare ulteriormente il carattere di Pietro Leopoldo contribuì non poco l’unione dei suoi genitori.<sup>26</sup> Essi furono l’esempio di un rapporto mai intaccato dal ruolo che rivestivano.

Pietro Leopoldo crebbe in un clima di grande cultura;

23 P. DI PAOLO, L. COLLETTI, A. RACITI, *Origini storiche degli Agenti di Custodia*, Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, Roma, 1989 p. 41

24 A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo...*, op. cit. pp. 33 - 34

25 Ivi, p. 34

26 Ivi, p. 36

la sua infanzia fu arricchita dalla fioritura di opere importantissime tra cui: *Della pubblica felicità* di Ludovico Antonio Muratori, *L’esprit des lois* di Montesquieu e *l’Encyclopedie* di Diderot e D’Alembert.

La lettura di queste opere, come afferma Adam Wandruszka, diede un notevole impulso affinché Pietro Leopoldo aspirasse ad essere considerato un vero figlio della *filosofica epoca* degli “Enciclopedisti”.<sup>27</sup>

Alla luce di questa grande personalità di sovrano che governò in un secolo di eccezionali svolte e cambiamenti, risultò del tutto naturale applicare in modo concreto quello che Beccaria aveva enunciato nel suo famoso libro.

La riforma penale del 30 novembre 1786 ancora oggi risulta attuale, in particolare per quanto riguarda alcuni articoli che toccano problematiche del tutto irrisolte, quali ad esempio la lunghezza delle procedure giudiziarie<sup>28</sup> e il risarcimento del danno causato in caso di “errore

27 Ivi, p. 30

28 Si legge infatti nell’ art. XXIX “*Incarichiamo i giudici e gli attuari criminali ad usare tutta l’attenzione e premura per la sollecita ultimazione dei processi, e massimamente dei carcerati, preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare che avessero avanti di loro, con l’avvertenza sempre presente, oltre quella di esaminare il reo venuto che sia nelle forze, che la carcere la quale soffrono i rei mentre pende il processo, non è che per la semplice loro custodia onde esige che ne venga ad essi alleggerito l’incomodo, non solo per la minor durata possibile, ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di rei, nel quale si trovano.*” D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1995, p. 120

giudiziario”;<sup>29</sup> temi che sono stati oggetto di discussione da parte del legislatore.

Il progetto di Pietro Leopoldo, come racconta l’anonima *Istoria*, nasce da un meticoloso studio della situazione legislativa toscana, dalla constatazione di un proliferare di leggi, statuti, *motu proprio* che creavano una indiscutibile confusione nelle aule dei tribunali.

Ai fini del progetto, risultò molto utile per il granduca, studiare le opere di Brissot de Warville.

Brissot, giurista francese, dotato di una profonda conoscenza in tema di amministrazione della giustizia, auspicava snellezza e razionalità in materia penale e sperava, proprio attraverso la divulgazione dell’opera di Beccaria, di raggiungere tale obiettivo.<sup>30</sup>

Anche se indubbiamente la riforma penale deve la sua fortuna in Italia ed in Europa alla grande personalità di Pietro Leopoldo,<sup>31</sup> per quanto riguarda l’aspetto tecnico del provvedimento egli si affidò alla “consulenza” di esperti che lo coadiuvassero costantemente nella sua impresa.

---

29 “*Quelli individui, i quali per circostanze dei casi o certe combinazioni fatali si saranno trovati senza dolo o colpa di alcuno sottoposti ad essere processati criminalmente, e molte volte ritenuti in carcere, con pregiudizio del loro decoro ed interesse, e di quello della loro famiglia, e saranno poi stati riconosciuti innocenti, e come tali assoluti ...*”, art. XLVI, Ivi, p. 191

30 Archivio di Stato di Firenze, *Segreteria di Gabinetto, Appendice*, f. 64 ins. 1, *Istoria e dettaglio della maniera con cui è stata fatta la Riforma delle Leggi Criminali*, cfr. M. DA PASSANO, *Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige l’ordine pubblico” Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 11

31 D. ZULIANI, *La riforma penale...*, op. cit. p. 69

Il massimo esponente di quella cultura giuridica improntata su una tradizione prettamente classicistica era Giuliano Tosi.

Dall’incontro di due persone completamente diverse ma aperte ad ogni tipo di confronto, nascerà una riforma che sarà un esempio di grande civiltà ed un monito per tutti gli stati riformati.<sup>32</sup>

La terra di Toscana, fin dai tempi di Francesco Stefano aveva conosciuto un modo di governare mite, senza particolari caratteri di dispotismo, incline a prevenire qualsiasi forma di reato attraverso un “controllo” totale del territorio.

Tutto questo è espresso chiaramente nel proemio della *Leopoldina*; attraverso la lettura del testo, possiamo avere una visione più chiara del *modus operandi* di Pietro Leopoldo:

*“Fin dal nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l’esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi*

---

32 Ivi, pp. 16 - 17

*Fiscali, finchè non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione. Con la più grande sodisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, in vece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale...".*<sup>33</sup>

In virtù di questa caratteristica di controllare direttamente lo stato che governava, Pietro Leopoldo volle sapere esattamente l'iter di tutti i processi penali svolti tra il 1762 e il 1782 in Toscana.

Analizzando i documenti, possiamo conoscere la precisa situazione non solo delle località più predisposte alla commissione dei reati ma anche i tipi di delitti più frequenti.

Finalmente dopo secoli in cui tutto quel che riguardava la giustizia era svolto solo in luoghi deputati a tale ambito, abbiamo un sovrano che esce dalle stanze del palazzo per verificare tutto personalmente. Ad esempio, nelle *Relazioni sul governo della Toscana*, Pietro Leopoldo ci dà un quadro autentico della popolazione che studiava addirittura dal punto di vista psicologico:

<sup>33</sup> D. ZULIANI, *La riforma penale...*, op. cit. Vol. II, pp. 23 - 24

*“La nazione Toscana, che in genere è di talento, viva e dolce di carattere, è facilissima a regolarsi colla buona maniera e colla persuasiva, non essendovi mai bisogno della severità e del rigore. Vi sono rari i delitti gravi e rarissimi gli atroci, i quali comunemente sogliono esser commessi dai forestieri, ma sono continue e frequenti le mancanze contro la buona fede, le truffe, gl'inganni nei contratti, le falsità e tutte quelle specie di delitti provenienti dall'inganno, dall'interesse e mala fede e che esigono talento, furberia ed accortezza, ma non violenza né coraggio. Il carattere degli abitanti della Toscana in genere è dolce, docile, di poco coraggio, ma accorto, poco sincero, di molta finezza, portato all'interesse ed a cercare con raggiro di pervenire ai suoi fini; sono estremamente portati alla curiosità e ad indagare i fatti altrui; sempre disuniti fra loro, diffidenti ed invidiosi l'uno dell'altro, eccessivamente minuti, sfogano il loro cattivo umore in maldicenze, in ciarle, in calunnie ed intrighi di piccolissimo momento”.*<sup>34</sup>

Ma quello che risulta davvero innovativo è l'applicazione delle scienze statistiche in materia penale.<sup>35</sup>

Sotto questo profilo, decisamente all'avanguardia, è chiaro che l'intenzione di Pietro Leopoldo non fosse quella di aggiungere nuove leggi alle esistenti ma di dar vita ad una legislazione completamente sostitutiva rispetto a quella in vigore.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> D'ASBURGO LORENA, *Relazioni .....*, op. cit. p. 5

<sup>35</sup> M. DA PASSANO, *Il diritto penale toscano.....*, op. cit. p. 16

<sup>36</sup> Cfr. La “Leopoldina” nel diritto e nella giustizia in Toscana a cura